



Provincia di Piacenza



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013. ANNUALITA' 2008/2009

ASSE 2 -MISURA 212

**“INDENNITA' A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI
DELLE ZONE CARATTERIZZATE DA SVANTAGGI
NATURALI, DIVERSE DALLE ZONE MONTANE”**

AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUTO



**Programma Rurale
Integrato Provinciale**

PROVINCIA DI PIACENZA

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AIUTO PER BENEFICIARE DELLA INDENNITÀ COMPENSATIVA AI SENSI DELLA MISURA N. 212 DEL DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ANNUALITA' 2008

Il presente avviso pubblico dà attuazione agli interventi previsti dalla Misura 212, “Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Emilia Romagna (di seguito PSR), ed è stato elaborato congiuntamente dalla Provincia di Piacenza, dalla Comunità Montana Appennino Piacentino, dalla Comunità Montana Valli del Nure e dell’Arda, dalla Comunità Montana Valle del Tidone, in coerenza con il modello di “gestione associata” dei procedimenti, prefigurato dal Programma Integrato Provinciale (di seguito PRIP), nonché da apposito schema di convenzione approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 28 del 31/03/08.

Per tutto ciò che non risulta esplicitamente normato dal presente avviso pubblico si rimanda

- al Programma operativo dell’Asse 2 “Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale” e al Programma operativo di misura (di seguito POM) approvato dalla Giunta regionale con atto n. 168 del 11 febbraio 2008
- alla Deliberazione di Giunta regionale n. 363 del 17/03/08 che detta disposizioni tecniche applicative del Programma Operativo d’Asse,
- ai riferimenti normativi indicati al punto 15.

1. OBIETTIVI E LOCALIZZAZIONE DELLA MISURA

La Misura 212 prevede la corresponsione di indennità per mantenere una gestione sostenibile nelle aree agricole caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane come definite nell’art. 3 par 4 Dir 75/268/CEE e la compensazione del deficit di reddito a carico degli agricoltori che esercitano la propria attività nelle aree caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane.

In provincia di Piacenza la Misura si applica all’intero territorio dei comuni di : **Caminata , Gropparello, Lugagnano Val d’Arda, Nibbiano, Pecorara, Pianello Val Tidone, Piozzano, Vernasca.**

La Misura è orientata a sostenere le aziende agricole indipendentemente dal loro orientamento produttivo e, ai fini della sostenibilità delle attività agricole, richiede esclusivamente il rispetto delle norme della Condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 1782/03. Il sostegno concesso è differenziato in funzione del tipo di destinazione colturale delle superfici e viene modulato in funzione della classe di estensione aziendale.

In ogni caso per la concessione degli aiuti gli impegni e le condizioni devono essere mantenute dall’agricoltore per almeno cinque anni.

Per l’adesione alla Misura è concesso un sostegno di durata annuale.

2. BENEFICIARI

Possono beneficiare delle indennità di cui alla Misura 212 gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile con età inferiore a 65 anni, con priorità per gli Imprenditori Agricoli Professionali, di cui al D.Lgs. n. 99/04.

Possono accedere al pagamento dell'indennità compensativa gli imprenditori agricoli iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/2003, in possesso di partita IVA agricola o combinata e inseriti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A., che conducono terreni agricoli nel territorio regionale montano, classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE, che ricade nelle aree di cui all'art. 50, paragrafo 3 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Al fine di definire la condizione "anagrafica" sopra richiamata, in caso di corresponsabilità nella conduzione di aziende agricole, si specifica che:

- A. nelle società di persone l'età inferiore a 65 anni, dovrà essere posseduta da almeno uno dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali;
- B. nelle società di capitale l'età inferiore a 65 anni dovrà essere posseduta da un amministratore.

Nelle cooperative, sempre al fine di definire la condizione "anagrafica", si applicheranno le disposizioni prescritte per le società di capitale.

3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Per beneficiare delle Indennità gli imprenditori agricoli devono rispettare le "condizioni di ammissibilità" definite nel P.S.R..

A) Condizioni di ammissibilità per le aziende:

- il beneficiario deve essere titolare di una superficie minima di 5 Ha di SAU; nel periodo di impegno la SAU condotta in area svantaggiata non può risultare inferiore a 2,5 ettari;
- almeno il 50% della SAU deve ricadere in area svantaggiata;
- l'attività agricola deve essere mantenuta per i 5 anni successivi alla presentazione della domanda;

Nel caso di presentazione di più domande di pagamento di Indennità nel periodo di impegno, la decorrenza dei termini per l'impegno di mantenimento dell'attività agricola è da assumere in riferimento alla data di scadenza del bando relativo alla prima domanda di Indennità riferita alla Misura 212.

- l'attività agricola deve essere svolta nel rispetto delle norme previste in applicazione della Condizionalità di cui agli articoli nn. 3, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1782/03. In particolare, coerentemente con quanto stabilito per la Condizionalità nella Regione Emilia-Romagna per il rispetto della Direttiva 91/676/CEE "Nitrati", il carico massimo di UBA ammissibile è pari a 2 UBA/Ha nelle aree vulnerabili ai nitrati (corrispondente a 170 unità di azoto annue per ettaro) e di 4 UBA (corrispondente a 340 unità di azoto annue per ettaro) per le superfici ricadenti all'esterno delle aree vulnerabili.

Le prescrizioni previste per la condizionalità devono essere rispettate per l'intero periodo di impegno quinquennale.

B) Condizioni di ammissibilità per le superfici:

- le superfici devono essere ricadenti in aree svantaggiate ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE;
- le superfici a castagneto devono essere accatastate come castagneto da frutto e governate a frutto;
- i prati-pascoli devono essere sfalciati almeno una volta all'anno e/o pascolati almeno due mesi all'anno.
- per i pagamenti connessi all'attività zootecnica il rapporto tra le U.B.A. allevate e la superficie foraggera (superfici a silo mais escluse) non deve essere inferiore a 0,5 nell'annualità di riferimento dell'indennità;
- l'effettiva situazione aziendale, con particolare riferimento alle superfici foraggere, deve essere coerente con quanto indicato in domanda e con la documentazione catastale;
- la conduzione dei terreni e l'attività zootecnica devono essere conformi alla legislazione vigente in materia ambientale e di identificazione e registrazione degli animali.
- Le superfici ricadenti in territori di altre Regioni non sono finanziabili.

4. PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra elencati costituisce motivo di non ammissibilità della domanda. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda.

E' fatto obbligo alle aziende che presentano domanda per la Misura 212 di comunicare per iscritto all'Ufficio istruttore competente, qualunque evento (causa di forza maggiore, momentaneo spostamento non programmato dei capi dall'azienda per alpeggio o transumanza) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi.

Tale comunicazione deve essere effettuata:

- entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi - come stabilito dall'art. 47, secondo comma, del Reg. (CE) 1974/06 - in caso di impossibilità per causa di forza maggiore;
- 48 ore prima dello spostamento dei capi aziendali, con indicazione precisa della sede sostitutiva.

Per i richiedenti che siano già stati ammessi a beneficiare dell'indennità compensativa con riferimento alla Misura 2.e del P.R.S.R. 2000-2006, l'assunzione di impegni riferibili alla Misura 212 del P.S.R. 2007-2013 comporta l'automatico trasferimento di eventuali impegni ancora da concludere relativi alla Misura 2e in impegni a valere sulla Misura 212. Il nuovo impegno decorrerà per 5 anni dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della prima domanda di indennità relativa alla Misura 212.

I beneficiari di Indennità compensative, successivamente al primo pagamento dell'Indennità, se non presentano domanda di Indennità anche per le altre annualità del periodo di impegno, sono comunque tenuti all'aggiornamento dei dati nel fascicolo aziendale in caso di variazioni.

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo dovranno essere compilate esclusivamente mediante l'utilizzo del Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA secondo la "procedura operativa per la presentazione delle domande" consultabile sul sito di AGREA <http://agrea.regione.emilia-romagna.it/>, entro il **15 maggio 2008**.

E' ammessa la tardiva presentazione delle istanze fino ad un massimo di 25 giorni di calendario, con le conseguenti riduzioni di premio stabilite dall'art 21 del Reg (CE) 796/04. Oltre tale termine, le domande sono irricevibili.

Le domande cartacee dovranno essere presentate all'Ente territorialmente competente e precisamente:

- entro la data di scadenza del bando se presentate con modalità di "PRESENTAZIONE SEMI ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE PRESSO L'ENTE COMPETENTE"
- entro il terzo giorno feriale successivo a quello di protocollazione SOP se presentate con modalità di "PRESENTAZIONE ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE SU SOP PRESSO UN CAA".

Gli Enti territorialmente competenti sono:

Comunità Montana Valli del Nure e dell'Arda- P.zza C. Colombo 6- 29021 Bettola

Comunità Montana Valle del Tidone – Via Manin 19 – 29010 Nibbiano

Comunità Montana Appennino Piacentino –Via Garibaldi 48- 29022 Bobbio

Si rammenta che la domanda è unica anche se le particelle oggetto d'impegno ricadono in territori di più Amministrazioni competenti. In questo caso valgono le modalità indicate nel Programma Operativo di Misura.

6 . ISTRUTTORIA E GRADUATORIA

L'istruttoria preliminare delle domande pervenute agli Enti territorialmente competenti sarà effettuata, anche per le domande di competenza delle Comunità Montane, dalla Provincia di Piacenza.

Le domande risultate ammissibili a seguito dell'istruttoria, saranno ordinate in una graduatoria unica provinciale, secondo i criteri di priorità e i meccanismi di selezione descritti ai successivi punti 7 e 8. La graduatoria sarà validata da un apposito gruppo di lavoro tecnico misto costituito da funzionari e dirigenti della Provincia e delle Comunità Montane.

Per l'approvazione della graduatoria unica provinciale, il Responsabile del procedimento amministrativo è Celeste Boselli - Servizio Agricoltura – Provincia di Piacenza,

Per la gestione amministrativa inerente la concessione dell'aiuto e la liquidazione del premio, i responsabili di procedimento sono rispettivamente:

- per la Comunità Montana Valli del Nure e dell'Arda: Massimo Castelli
- per la Comunità Montana Valle del Tidone : Andrea Pradelli
- per la Comunità Montana Appennino Piacentino: Giuseppe Foroni .

7. PRIORITÀ

I criteri di priorità si distinguono in due tipologie: territoriali e soggettivi, definiti nel PSR e nel PRIP:

7.1 PRIORITÀ TERRITORIALI

7.1.1 Aree di tipo A (aree preferenziali di valenza regionale)

- Zone Vulnerabili “Nitrati” ai sensi della direttiva n.91/676/CEE;
- Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) individuati in applicazione delle Dir n 79/409/CEE e n 92/43/CEE;
- Aree agricole ad alto valore naturalistico come descritte nel capitolo 5.3.2.2 paragrafo 4 “zonizzazione ulteriore derivante dalle strategie comunitarie”. In provincia di Piacenza si individuano le Aree naturali protette (Parchi regionali e riserve naturali)

Al fine dell’attribuzione del livello di priorità assoluta le suddette aree sono considerate come un’unica area a cui è attribuito lo stesso livello di priorità

7.1.2 Aree di tipo B (altre aree preferenziali)

In coerenza con quanto indicato nei Criteri di selezione del Programma Operativo Asse 2 si individuano le seguenti aree preferenziali raggruppate per gruppo di tutela, elencate in ordine di priorità decrescente:

-Zone a prevalente tutela naturalistica

- Oasi di protezione della fauna, Aziende faunistico venatorie, Centri di produzione della fauna allo stato naturale;
- Zone di tutela naturalistica (art 25 PTPR- art 20 PTCP)

-Zone a prevalente tutela del suolo

- Aree a rischio di erosione idrica e di franosità così come delimitate nella carta del rischio di erosione idrica e gravitativi di cui all’allegato 1 del PSR 2007-2013 e accorpate secondo quanto previsto al punto 8 dell’allegato 1 della DGR 363 del 17/03/08.

-Zone a prevalente tutela idrologica

- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali , bacini e corsi d’acqua (art 17 e 34 PTPR - art 14-15-17 PTCP)
- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art 28 PTPR - art. 35-36 PTCP)
- Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate ai sensi dell’art 44 lett a) delle norme del PTA

-Zone a prevalente tutela paesaggistica

- Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art 19 PTPR – art 18-19 PTCP)

7.2 PRIORITA' SOGGETTIVE

Le priorità soggettive agiscono, nel meccanismo di selezione, in maniera subordinata a quelle territoriali.

L'ordine di priorità viene assegnato attraverso un punteggio.

La somma dei punteggi delle priorità definite nei PRIP non sarà mai superiore al punteggio delle priorità regionali definito dal PSR:

7.2.1. Priorità soggettive regionali

-Imprenditori agricoli professionali di cui al D.Lgs 99/04.

- Aziende certificate biologiche, come indicato al punto 1.3.1 del Programma Operativo di misura, integrato dalla DGR 363 del 17/03/08.

7.2.2. Priorità definite dal PRIP

-Aziende zootecniche bovine, ovine, equine e suine (almeno 2 UBA);

-Aziende condotte da giovani imprenditori di età inferiore a 40 anni (in caso di società di persone, l'età inferiore a 40 anni deve essere posseduta da almeno uno dei soci che esercitano le mansioni tecnico-gestionali; in caso di società di capitale o cooperative il requisito dell'età deve essere posseduto da un amministratore).

-Aziende condotte da imprenditori residenti in azienda;

-Aziende riconosciute fattorie didattiche e/o che esercitano l'agriturismo;

-Aziende che adottano il marchio Natural Valley.

8. SELEZIONE DELLE DOMANDE

La selezione delle domande avverrà secondo i criteri dettati dal P.S.R., dal PRIP, dal Programma Operativo dell'Asse 2 approvato con D.G.R. n. 168 del 11/02/2008, con particolare riguardo ai criteri di selezione delle "domande di aiuto" approvate con DGR n. 363 del 17/03/08

La graduatoria per la selezione delle domande avrà valore per la sola annualità di riferimento dell'Indennità.

La graduatoria verrà costruita partendo dalle superfici aziendali ricadenti nelle varie tipologie delle aree elencate al punto 7.1. Tali superfici verranno espresse come percentuale della SOI (superficie oggetto d'impegno). Il valore percentuale risultante delle diverse aree di appartenenza, verrà ponderato in funzione del livello di importanza attribuito ai vari tipi di aree, applicando le seguenti regole:

a) il rapporto tra i pesi delle aree di tipo A e delle aree di tipo B deve essere di **2** (per le aree di tipo A) ad **1** (per le aree di tipo B). Operativamente il rapporto 2:1 sussiste tra il peso attribuito alle aree di tipo A e il primo gruppo di tutela delle aree di tipo B.

b) Il valore dei pesi attribuiti alle aree preferenziali di tipo “**B**” deve essere tale per cui la loro sommatoria non deve mai superare il valore assegnato alla singola area preferenziale di tipo “**A**”.

c) Il valore del peso attribuito all’area preferenziale di tipo “**B**” avente maggiore priorità deve essere tale da non essere mai superato dal valore risultante dalla sommatoria dei pesi attribuiti alle aree di tipo “**B**” di priorità inferiore. Tale relazione deve essere rispettata per ciascun livello di priorità.

Tenuto conto di quanto sopra, saranno assegnati i seguenti pesi:

Area	Gruppi di tutela	Aree preferenziali	Peso
tipo A		Rete natura 2000 (SIC e ZPS)	100
		Zona Vulnerabile Nitrati	100
		Parchi regionali e riserve naturali	100
tipo B	Tutela naturalistica	Zone di tutela naturalistica Art. 25 PTPR-art 20 PTCP	25
		Oasi di protezione della fauna- Aziende faunistico venatorie- Centri di produzione della fauna allo stato naturale.	25
	Tutela del suolo	Rischio di erosione basso o tollerabile	13
		Rischio di erosione non tollerabile o rischio franosità	12
	Tutela idrologica	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei Art 28 PTPR – artt 35-36 PTCP	3
		Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua Art 17 e 34 PTPR - artt 15-16-17 PTCP	3
		Zone di protezione delle acque in territorio pedecollinare e di pianura Art. 44 let. a) PTA	3
	Tutela paesaggistica	Zone di particolare interesse paesaggistico e naturale Art. 19 PTPR- Art 18-19 PTCP	2

Per calcolare il punteggio da assegnare a ciascuna domanda verrà utilizzata la seguente formula, considerando anche tutte le possibili sovrapposizioni di aree:

(%SOI area tipo a X peso area tipo a)+(%SOI area tipo b X peso area tipo b)+ (così di seguito per altre aree)

I valori che si determinano secondo questo calcolo, verranno resi omogenei mediante un fattore di normalizzazione che li ordinerà in un range di valori compresi tra zero e 100.

Ottenuta così una prima graduatoria, si andranno a discriminare le posizioni di pari merito che verranno differenziate aggiungendo al punteggio originale calcolato con la formula sopra citata, il segno “/ “ e un valore aggiuntivo risultante dalla somma dei punti derivanti dai criteri soggettivi di cui al punto 7.2, secondo il seguente ordine di importanza e relativo punteggio:

Criteri soggettivi	Tipologia	Punteggio
Regionali	IAP	35
	Aziende certificate biologiche	11
PRIP	Aziende zootecniche	10
	Aziende con giovane	4
	Aziende con imprenditore residente	4
	Aziende fattorie. didattiche. e agriturismo.	2
	Aziende Natural Valley	2

Si precisa che i punteggi collegati alle soprariportate priorità soggettive verranno assegnati unicamente sulla base di informazioni fornite attraverso la compilazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da allegare alla istanza cartacea presentata all'Ente territorialmente competente.

Il Fac-simile di tale dichiarazione si trova in allegato al presente bando.

In mancanza di tale dichiarazione allegata alla domanda o in ogni caso fatta pervenire all'Ente competente entro i termini di presentazione della domanda, come in caso di omessa indicazione delle precise circostanze in cui ricade il richiedente, i previsti punteggi non verranno attribuiti.

In caso di parità di punteggio, avrà priorità la domanda con maggior Superficie Oggetto di Impegno.

9. RISORSE DISPONIBILI

Per quanto riguarda le risorse necessarie al finanziamento delle domande che verranno presentate in riferimento alle presenti disposizioni, sulla base della DGR della Regione Emilia-Romagna n. 101 del 28/01/2008 e dalla percentuale prevista dal Programma Operativo di Misura risultano risorse pari a € **785.726,70**.

10. INDENNITÀ CONCEDIBILI

L'aiuto concesso per ettaro di superficie coltivata, è diversificato in funzione del tipo di coltura praticata, secondo il seguente schema:

COLTURA	Sostegno massimo (€/ha)
Fruttiferi, Orti, Frutti minori, Piante officinali	150
Ulivo, Castagno da frutto, Vite	100
Praticoltura avvicendata + zootecnia	150
Pascolo Prato permanente + zootecnia	150
Seminativi	150
Praticoltura avvicendata	100
Pascolo Prato permanente di montagna	100

Gli aiuti destinati alle superfici connesse all'attività zootecnica sono determinate, per ogni azienda, sulla base di un rapporto UBA/superficie foraggiera pari o superiore a 0,5 (con esclusione delle superfici a silo-mais).

10.1-Intensità e/o importi dell'aiuto e differenziazione applicata

L'indennità è commisurata alla superficie di cui dispone l'azienda.

E' prevista, pertanto, una modulazione del premio corrisposto all'imprenditore agricolo, secondo i seguenti criteri:

- per aziende con estensione inferiore o uguale a 20 ha di S.A.U., erogazione del sostegno massimo/ha di S.A.U. previsto;
- per aziende con estensione superiore a 20 ha di S.A.U. e inferiore o uguale a 30 ha di S.A.U., il sostegno massimo/ha previsto è ridotto del 20% per ettaro;
- per aziende con estensione superiore a 30 ha di S.A.U. il sostegno massimo/ha previsto è ridotto del 30% per ettaro;
- in tutti i casi, il sostegno non è erogato per superfici eccedenti i 50 ha di S.A.U. aziendale.

10.2- Casi particolari

Qualora uno stesso beneficiario sia collocato in posizione utile per il pagamento delle indennità sia per la Misura 211 che per la Misura 212, la riduzione percentuale prevista dalla modulazione dell'indennità è da applicare computando comunque l'intera SAU Aziendale.

Analogamente si procederà per il computo della riduzione.

Ai fini dell'applicazione della modulazione, al momento della presentazione della domanda di pagamento, il richiedente di Indennità che conduce più di 50 ha indicherà quali particelle, fra quelle condotte, si intendono da considerare per il computo dell'Indennità. Il tetto deve considerarsi unico per beneficiario anche qualora egli richieda l'aiuto sia sulla misura 211 che sulla 212; i 50 ettari di SAU aziendale massima a premio saranno quindi valutati come somma degli ettari richiesti a premio nelle domande delle due Misure.

11. CUMULABILITÀ DEGLI AIUTI E MODULAZIONI.

Il cumulo dei sostegni erogabili sulle medesime superfici in applicazione della Misura 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane" o della Misura 212 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane" con la Misura 214 "Pagamenti agroambientali", non può mai essere superiore ai massimali di sostegno disposti in allegato dal Regolamento (CE) n. 1698/05 per l'applicazione della Misura 214 "Pagamenti agroambientali".

Inoltre, le superfici coltivate a foraggio o condotte a prato/pascolo sono oggetto di specifico tetto, pari a 385 euro per ettaro, in riferimento ai cumuli realizzabili con l'applicazione delle sopraindicate Misure.

12. CONTROLLI E SANZIONI

Le attività di gestione e controllo saranno condotte in conformità a quanto riportato nel Reg. (CE) 1975/06, in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo",

Titolo I “Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall’asse 2 e dall’asse 4”, sue modifiche e integrazioni e nel paragrafo 11 del P.S.R..

Come da par. 11.1.2 del P.S.R. compete all’Organismo Pagatore Regionale (A.G.R.E.A.) l’effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

13. CONDIZIONALITÀ

I beneficiari di indennità per la Misura 212, sono tenuti - nel periodo corrispondente al **periodo di impegno** e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

Ai fini del controllo del rispetto della Condizionalità per l'anno 2008 si richiamano inoltre gli artt. 19, 20 e 21 del Reg. (CE) 1975/06 nonché la deliberazione regionale n. 2162 del 27 dicembre 2007.

Per quanto concerne le annualità successive al 2008, dovranno essere applicate le disposizioni concernenti la Condizionalità relative all'anno di riferimento.

Con riguardo *alle norme di condizionalità relative alla Buona conduzione agronomica e ambientale, si evidenziano quelle relative:*

- *all’obbligo di proteggere il pascolo permanente, che comporta l'impossibilità di convertire ad altri usi le superfici a pascolo permanente; a tale proposito si evidenzia l'importanza per la biodiversità di mantenere tali superfici, contrastando l'avanzamento naturale del bosco e pertanto conservando habitat per l'alimentazione e la riproduzione di specie di interesse comunitario;*
- *all’obbligo di gestire le superfici ritirate dalla produzione con finalità di tutela della biodiversità, in particolare, attraverso il mantenimento durante tutto l'anno di una copertura vegetale, naturale o artificiale e da sfalciare o trinciare almeno una volta all'anno ma al di fuori del periodo importante per la riproduzione della fauna selvatica (compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio nella Rete Natura 2000 e tra il 15 marzo e il 15 luglio nelle altre aree);*
- *al divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti e di effettuare livellamenti se non sono autorizzati.*

14. INFORMAZIONI PER L’UTILIZZO DELLE ZONIZZAZIONI AI FINI DELLA CORRETTA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

Le zone individuate dal PSR e dal PRIP, ai fini del loro utilizzo per la gestione come aree preferenziali, possono essere cartografate o dichiarate, in coerenza con quanto previsto nell’allegato 1 della DGR 363 del 17/03/08. Di seguito vengono indicate quelle cartografate e quelle per le quali è necessaria espressa dichiarazione. Vengono altresì indicate le zonizzazioni che, per varie motivazioni, non sono utilizzabili ai fini del presente avviso pubblico.

Zonizzazioni cartografate

Di seguito sono elencate le zonizzazioni cartografate, presenti nel sistema SITI di AGREA.

- Zone Vulnerabili Nitrati ai sensi della direttiva n.91/676/CEE;

- Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) individuati in applicazione delle Dir n 79/409/CEE e n 92/43/CEE;
- Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge n.394/91 e della L.R. 6/2005
- Oasi di protezione della fauna, Aziende faunistico venatorie, Centri di produzione della fauna allo stato naturale come individuate dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale.
- Aree a rischio di erosione idrica e di franosità così come delimitate nella carta del rischio di erosione idrica e gravitativa di cui all'allegato 1 del PSR 2007-2013 e accorpate secondo quanto previsto al punto 8 dell'allegato 1 della DGR 363 del 17/03/08
- Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate ai sensi dell'art 44 lett a) delle norme del PTA
- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali, bacini e corsi d'acqua (art 17 e 34 PTPR- art 14-15-17 PTCP)
- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art 28 PTPR - art. 35-36 PTCP)
- Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art 19 PTPR – art 18-19 PTCP)
- Zone di tutela naturalistica (art 25 PTPR- art 20 PTCP)
- Zone svantaggiate ai sensi dell'art 3 par 3 Dir CEE/268/75 comuni di Bettola – Bobbio - Cerignale - Coli – Corte Brugnatella – Farini – Ferriere – Morfasso – Ottone – Zerba.
- Zone svantaggiate ai sensi dell'art 3 par 4 Dir CEE/268/75 comuni di Caminata – Gropparello – Lugagnano Val d'Arda – Nibbiano – Pecorara – Pianello Val Tidone – Piozzano – Vernasca.
- Fasce altimetriche di Pianura -Collina – Montagna come individuate nel PTCP – sistema della collina (art 8 PTCP)

Si precisa che le delimitazioni da PTCP fanno riferimento al Piano approvato con atto G.R. n° 1303 del 25 luglio 2000 e, da ultimo, con atto G.R. n° 2037 del 9 ottobre 2001;

Zonizzazioni da dichiarare

Ai fini della presentazione della domanda sulla Misura 212 tutte le zonizzazioni sono presenti in SITI, pertanto non ci sono zonizzazioni da dichiarare.

Zonizzazioni non utilizzate

- Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica, in quanto fattispecie non individuata formalmente per il territorio provinciale di Piacenza.
- Reti ecologiche di cui alla L.R. 20/2000 e L.R. 6/2005, in quanto non individuate nel PTCP vigente.
- Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare montano (art.44 lettera c del PTA), in quanto non individuate formalmente in alcun piano vigente.

- Zone di rispetto delle acque destinate al consumo umano (art 42 Titolo III PTA),), in quanto non individuate formalmente in alcun piano vigente.

15. RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura
- Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna
- Reg. (CE) n. 1290/05
- Reg. (CE) n. 1698/05
- Reg. (CE) n. 1974/06
- Reg. (CE) n. 1975/06
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2007) 4161 del 12 settembre 2007
- PRIP della Provincia di Piacenza approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 85 del 05/11/2007, e approvato in via definitiva dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2177 del 27/12/2007
- Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia

ALLEGATO

ALL'ENTE Territorialmente Competente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 38 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Io sottoscritto/a _____
nato a _____
il _____ residente a _____,
_____ via _____
nella qualità di titolare/ legale rappresentante della ditta _____

avendo presentato a codesto Ente **domanda ai sensi del Reg. 1698/05 in adesione al Piano di Sviluppo Rurale della regione Emilia e Romagna, MISURA 212 (indennità compensativa)** e consapevole che la stessa verrà istruita per verificarne la rispondenza dei requisiti previsti dall'Avviso Pubblico e che per la graduatoria di merito è indispensabile fornire elementi di valutazione

DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA'
LA VERIDICITA' DELLE INFORMAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE

Consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall'Ente, verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera. (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000)

segnare il caso o i casi che interessano

- ☐ L'Azienda è condotta da un Imprenditore agricolo Professionale di cui al D Lgl.99/04
- ☐ L'Azienda è titolare di un allevamento _____ (indicare bovino-ovino-equino-suino) di UBA _____. Codice di stalla _____
- ☐ L'imprenditore è residente in azienda.
- ☐ L'azienda richiedente adotta il marchio *Natural Valley*
- ☐ Presenza della certificazione di "Azienda Biologica"
- ☐ L'Azienda richiedente è condotta da giovane con meno di 40 anni al momento della presentazione della domanda (come definito al punto 7.2.2 dell'avviso pubblico)
- ☐ Trattasi di azienda accreditata quale *fattoria didattica* e/o che esercita l'agriturismo.

In ordine all'autenticità della firma, allego fotocopia del documento di identità n. _____
_____ rilasciato da _____ il _____

Letto, confermato e sottoscritto

Informativa ai sensi dell'art. 10 L. 675/1996: i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Piacenza, li _____

IL DICHIARANTE